



# SCUOLA SECONDARIA I GRADO STATALE "G. PASCOLI"

## D.LGS. 151/2001

### DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

Revisione	Edizione	Oggetto
REV 01	Marzo 2003	Prima stesura
REV. 02	Settembre 2009	Aggiornamento per cambio RSPP
REV. 03	Ottobre 2011	Aggiornamento per cambio DL

#### In collaborazione con:



**Lisa Servizi S.r.l.**  
contribuisce in modo attivo alla ricerca  
contro il cancro condotta da **Fondazione ABO**

[www.lisaservizi.aboproject.it](http://www.lisaservizi.aboproject.it)



FONDAZIONE NAZIONALE PER LA RICERCA CONTRO IL CANCRO

## STESURA

Nome	in qualità di	Firma
Francesca Bonazza	Dirigente Reggente Datore di Lavoro	

## HANNO COLLABORATO

Nome	in qualità di	Firma
Dott. Emanuele Livieri	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Non Nominato	Medico Competente	

## CONSULTATO

Nome	in qualità di	Firma
Prof. Ignazio Tambè	Rappresentante dei lavoratori	

## PRESA VISIONE

Nome	in qualità di	Firma
prof. Mauro dei Rossi	Referenti di plesso incaricati della sicurezza.	

# INDICE

<b>1. DATI ANAGRAFICI .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Coinvolgimento delle lavoratrici .....</b>	<b>6</b>
<b>3. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI .....</b>	<b>7</b>
<b>4. METODOLOGIA ADOTTATA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1. Categorie di rischio valutate.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1.1. Agenti fisici:.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1.2. Agenti biologici.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1.3. Agenti chimici.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1.4. Agenti e condizioni di lavoro di cui all'allegato B del D.Lgs. 151/01.....</b>	<b>9</b>
<b>4.1.5. Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dell'allegato A del D. Lgs 151/01</b>	<b>10</b>
<b>4.1.6. Lavoro Notturno .....</b>	<b>10</b>
<b>5. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....</b>	<b>11</b>
<b>6. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>12</b>
<b>6.1. Valutazione del rischio: Colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti improvvisi, posture incongrue, lavoro su scale, microclima sfavorevole.....</b>	<b>13</b>
<b>6.1.1. Sorgenti del rischio .....</b>	<b>13</b>
<b>6.1.2. Interessamento al rischio per il personale.....</b>	<b>14</b>
<b>6.2. Valutazione del rischio connesso a radiazioni non ionizzanti.....</b>	<b>15</b>
<b>6.2.1. Sorgenti del rischio .....</b>	<b>15</b>
<b>6.2.2. Interessamento al rischio per il personale.....</b>	<b>15</b>
<b>6.3. Valutazione del rischio da esposizione a rumore.....</b>	<b>16</b>
<b>6.3.1. Sorgenti del rischio .....</b>	<b>16</b>
<b>6.3.2. Interessamento al rischio per il personale.....</b>	<b>16</b>
<b>6.4. Valutazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi .....</b>	<b>17</b>
<b>6.4.1. Sorgenti del rischio .....</b>	<b>17</b>
<b>6.4.2. Interessamento per il personale.....</b>	<b>18</b>
<b>6.5. Rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici .....</b>	<b>19</b>
<b>6.5.1. Sorgenti del rischio.....</b>	<b>19</b>
<b>6.5.2. Interessamento al rischio per il personale.....</b>	<b>20</b>
<b>6.6. Rischio connesso all'esposizione ad agenti chimici.....</b>	<b>21</b>
<b>6.6.1. Sorgenti del rischio .....</b>	<b>21</b>
<b>6.6.2. Interessamento al rischio per il personale.....</b>	<b>21</b>
<b>6.7. Valutazione del rischio legato all'uso di attrezzature munite di videoterminali..</b>	<b>22</b>
<b>6.7.1. Sorgenti del rischio .....</b>	<b>22</b>
<b>6.7.2. Interessamento al rischio per il personale.....</b>	<b>23</b>
<b>6.8. Stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro.....</b>	<b>24</b>
<b>6.8.1. Interessamento al rischio per il personale.....</b>	<b>24</b>
<b>6.9. Lavoro notturno .....</b>	<b>25</b>

6.9.1.	Sorgenti del rischio .....	25
6.9.2.	Interessamento al rischio per il personale.....	25
7.	ADEMPIMENTI NORMATIVI .....	26
8.	CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE.....	27
9.	ALLEGATO : CIRCOLARE INFORMATIVA.....	28

## 1. DATI ANAGRAFICI

<b>1.</b>	<b>Ragione sociale</b>	Scuola Media Statale "G. Pascoli" - Noale
<b>2.</b>	<b>Sede legale</b>	Via G.B. Rossi n. 20 30033 Noale (VE)
<b>3.</b>	<b>Sedi cui si riferisce il documento</b>	Sede di Noale
<b>4.</b>	<b>Datore di Lavoro</b>	Francesca Bonazza
<b>5.</b>	<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	Dott. Emanuele Livieri
<b>6.</b>	<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b>	Prof. Ignazio Tambè
<b>7.</b>	<b>Medico competente</b>	Non nominato

## 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 151/01 che rappresenta un'estensione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del Dlgs 81/08 .

Scopo di tale documento è una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai sensi della direttiva 92/85/CEE.

La verifica dell'applicazione di tali norme non è oggetto della presente relazione.

Per la valutazione si è fatto ricorso anche delle Linee Guida; in particolare ricordiamo quelle edite da:

- USL MODENA;
- USL di BOLOGNA e USL di IMOLA;

Il documento è articolato in varie parti: nella prima viene descritta l'attività svolta dalla SMS Pascoli di Noale con l'elenco delle categorie professionali e una descrizione delle attività che esse prevedono, nella seconda vengono analizzate le tipologie di rischio che possono presentare le categorie professionali cui sono adibite le lavoratrici; l'ultima parte è costituita da una tabella riassuntiva dove, in base ai potenziali rischi, le categorie professionali vengono dichiarate compatibili o incompatibili per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

### 2.1. Coinvolgimento delle lavoratrici

Le conclusioni della valutazione di cui al presente documento saranno comunicate per via epistolare a tutte le lavoratrici attualmente in servizio. Copia della stessa comunicazione verrà consegnata all'atto dell'assunzione di nuove lavoratrici.

### 3. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI

Presso la Scuola Media Statale sono state individuate le seguenti categorie professionali (mansioni) che potrebbero svolgere attività che possono in qualche modo comportare rischi per la salute, ai sensi del D.Lgs. 151/01.

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE
1.	Docente	Generalmente l'attività viene svolta presso l'aula scolastica a contatto con gli alunni ed è un'attività puramente intellettuale. Per alcuni tipi di insegnamento l'attività potrebbe comportare il contatto con sostanze chimiche (docente di scienze) o attività fisica presso la palestra (docente di ed. fisica). Svolge anche attività di sorveglianza durante le pause (intervallo/mensa/ecc.)
2.	Docente di sostegno	L'attività consiste nell'educazione e sorveglianza degli alunni diversamente abili. Tale attività potrebbe comportare lo stretto contatto con gli alunni, la movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e spostamento alunni).
3.	ATA – Collaboratore Scolastico	L'attività consiste nella sorveglianza e nella pulizia, utilizzando diversi prodotti detergenti, dei locali della scuola.
4.	ATA – Assistente amministrativo	Lavoro amministrativo presso la segreteria scolastica. L'attività comporta anche l'archiviazione di documenti, dox, ecc (movimentazione manuale dei carichi).

## 4. METODOLOGIA ADOTTATA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per quanto riguarda le definizioni si veda il Dlgs 81/08.

Le interdizioni valgono per:

A - **Le lavoratrici gestanti:** PERIODO DI GRAVIDANZA

B - **Le lavoratrici in periodo di allattamento:** FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.

### 4.1. Categorie di rischio valutate

Sono state valutate le categorie di rischio derivanti dagli agenti fisici, processi e condizioni di lavoro ai sensi dell'allegato C del Dlgs 151/01:

#### 4.1.1. Agenti fisici:

Agenti fisici vengono considerati quegli agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti improvvisi da parte di persone terze;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno delle aree di lavoro, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

#### 4.1.2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro.

#### 4.1.3. Agenti chimici.

Agenti chimici sono quegli agenti nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE;

b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni:

2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicinali antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo;

g) piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

#### **4.1.4. Agenti e condizioni di lavoro di cui all'allegato B del D.Lgs. 151/01**

##### **A- Agenti e condizioni di lavoro comportanti rischi per lavoratrici gestanti.**

1. Agenti:

b) agenti biologici:

- toxoplasma;

- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici:

- piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

##### **B- Agenti e condizioni di lavoro comportanti rischi per lavoratrici in periodo di allattamento.**

1. Agenti:

a) agenti chimici:

- piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

#### **4.1.5. Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dell'allegato A del D. Lgs 151/01**

Alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, è fatto divieto di trasportare sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote o su guida e sollevare pesi, compreso il carico e lo scarico ed ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati, durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto, sono:

- A) Quelli previsti dall'articolo 1 del D. Lgs 18/8/2000 n. 262, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e dal D. Lgs 4 agosto 1999, n. 345;
- B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
- C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

#### **4.1.6. Lavoro Notturno**

Ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 151-01, si ha che:

- E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
  - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
- Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

## 5. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le valutazioni di cui sopra hanno portato all'individuazione nei luoghi di lavoro di alcuni rischi potenziali presenti:

- di alcuni rischi significativi;
- delle principali sorgenti del rischio;
- della natura e delle conseguenze del rischio;
- delle mansioni esposte maggiormente al rischio;
- delle misure da attuare per la prevenzione e protezione contro il rischio

Per ciascuno dei rischi individuati è stata predisposta una particolare scheda di descrizione, valutazione e gestione (misure da adottare) del rischio specifico (scheda di valutazione del rischio).

Le schede di valutazione del rischio per ogni singola categoria professionale sono di seguito riportate.



## 6. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Nella seguente tabella sono indicati i principali rischi esaminati :**

n°	SCHEDA DI RISCHIO
1.	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti improvvisi, posture incongrue, lavoro su scale, microclima sfavorevole.
2.	Radiazioni non ionizzanti
3.	Rumore
4.	Movimentazione manuale dei carichi
5.	Agenti biologici
6.	Agenti chimici
7.	Utilizzo di videotermini
8.	Stazionamento in piedi per più della metà dell'orario di lavoro
9.	Lavoro Notturno

**Le categorie professionali analizzate sono quelle riportate nel Paragrafo 3.**

## 6.1. Valutazione del rischio: Colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti improvvisi, posture incongrue, lavoro su scale, microclima sfavorevole.

### 6.1.1. Sorgenti del rischio

All'interno dei luoghi di lavoro le circostanze che possono determinare l'insorgere di un pericolo per le lavoratrici ad essere esposte a colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti improvvisi come scivolare, inciampare, cadere o urtare contro ostacoli od oggetti sono:

- pavimentazioni sdruciolevoli, irregolari o non uniformi;
- presenza di materiali accidentalmente dispersi o impiegati per la pulizia delle pavimentazioni che ne aumentano scivolosità ad esempio nelle cucine, mense;
- insufficiente manutenzione e pulizia delle pavimentazioni;
- insufficiente mantenimento dell'ordine in prossimità delle aree di transito e dei luoghi di lavoro;
- presenza di materiali ed oggetti di varia natura sul pavimento in posizione non corretta o non opportunamente segnalata;
- presenza di aperture nei pavimenti e nelle pareti non protette da parapetti;
- insufficiente spazio a disposizione degli operatori per poter eseguire con sufficiente libertà le operazioni richieste dalla lavorazione specifica;
- presenza di oggetti sporgenti dalle pareti e dalle scaffalature;
- cavi elettrici irregolarmente disposti sulle vie di transito e/o nelle aree di lavoro;
- livello di illuminazione inadeguato, in particolare nelle zone riservate al transito;
- scale di ogni natura (fisse a gradini, fisse a pioli, semplici portatili, ecc.);
- utilizzo di utensili manuali che comportino l'esposizione a vibrazioni meccaniche (ai sensi del D.Lgs. 187/05);
- **Posture incongrue:** è potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.
- **Microclima sfavorevole:** è potenzialmente pericoloso per la lavoratrice gestante essere adibita a mansioni che prevedano l'esposizione a microclima sfavorevole (soprattutto caldo umido) in quanto comportano un elevato affaticamento della persona.

Spesso infortuni costituiti da contusioni o altre lesioni possono essere determinati non dall'urto dell'addetta contro l'ostacolo, ma di un oggetto contro l'addetta, ad esempio in caso di caduta di oggetti dall'alto, da scaffalature.

In questi casi cause di incidenti possono essere:

- presenza di materiali impilati in modo instabile, ad esempio a causa di una eccessiva altezza della pila o della forma e delle caratteristiche di resistenza dei materiali o della pavimentazione inadeguata;
- spazi e mezzi inadeguati per il posizionamento ottimale dei materiali e delle attrezzature;
- presenza di scaffalature instabili o di forma e caratteristiche di resistenza inadeguate ai materiali che vi si immagazzinano;
- presenza di vetrate trasparenti non visibili;
- presenza di porte, portoni, sopraelevate di porte in vetro non antisfondamento;

Tutte le sopracitate situazioni possono causare lo scivolamento o l'inciampo di un addetta contro un ostacolo, la sua caduta o l'urto contro sporgenze, od altri ostacoli ed oggetti. Il rischio è dovuto al fatto che l'evento possa comportare lesioni del feto e/o provocare il distacco della placenta e quindi un aborto spontaneo.

### 6.1.2. Interessamento al rischio per il personale

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	VALUTAZIONE
1.	Docente	Compatibile nella fase di allattamento; non in quella di gravidanza in quanto nei momenti di sorveglianza o, per il docente di ed. fisica durante l'attività in palestra, c'è il rischio di urti, colpi ed inciampo.
2.	Docente di sostegno	Compatibile nella fase di allattamento; non in quella di gravidanza per il rischio di urti e colpi durante l'attività.
3.	ATA – Collaboratore Scolastico	Compatibile nella fase di allattamento; non in quella di gravidanza in quanto nei momenti di sorveglianza o durante le fasi di pulizia c'è il rischio di subire urti, colpi e di inciampare, scivolare
4.	ATA – Assistente amministrativo	Compatibile sia nella fase di allattamento che di gravidanza con la prescrizione di avere una postazione di lavoro a norma e di effettuare pause di 15 min ogni ora di lavoro.

## 6.2. Valutazione del rischio connesso a radiazioni non ionizzanti

### 6.2.1. Sorgenti del rischio

Le due maggiori sorgenti naturali di campi magnetici sono il Sole e la Terra. La maggiore parte dell'energia solare incidente quotidianamente sulla superficie terrestre è costituita da onde elettromagnetiche in un ampio spettro di frequenze (infrarosso-ultravioletto) prodotte dalle reazioni di fusione nucleare dell'idrogeno.

E' altrettanto familiare la conoscenza del campo magnetico terrestre prodotto da correnti elettriche circolanti negli strati profondi.

Un incremento del livello ambientale di campo elettromagnetico è dovuto:

- linee di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica
- impianti per le telecomunicazioni
- uso domestico o professionale di dispositivi elettrici

La popolazione residente in prossimità di elettrodotti aerei è soggetta a campi elettromagnetici che variano a seconda della tensione della linea e dall'intensità della corrente che circola nei conduttori (il campo elettrico aumenta con l'aumento della tensione e quello magnetico con l'intensità della corrente).

Esiste oggi molta incertezza sul rischio sanitario dovuto all'esposizione cronica a campi magnetici generati da linee ed impianti elettrici, molti esperti ritengono che nel dubbio deve prevalere il principio di "evitare per prudenza".

### Effetti sulla salute

Gli studi sugli effetti nocivi cronici risentono di tutte le difficoltà ed i problemi interpretativi che hanno nella analisi scientifica gli "agenti nocivi" che interessano gruppi particolari di popolazione esposta, hanno tempi di latenza prolungati, differenza per le patologie correlate molto piccole sul piano statistico rispetto a quelle della popolazione normale, tempi di esposizione non bene documentati. Per queste difficoltà le differenze che emergono dagli studi epidemiologici sono di piccola portata e con difficoltà si riesce ad attribuire ai campi elettromagnetici effetti sulla salute non causati da altri rischi.

### 6.2.2. Interessamento al rischio per il personale.

Tra le categorie professionali individuate, si può affermare che nessuna risulta essere esposta in misura rilevante al rischio per cause professionali. In relazione al rischio specifico, si ritengono tutte le mansioni **COMPATIBILI con la gravidanza e l'allattamento.**

## 6.3. Valutazione del rischio da esposizione a rumore

### 6.3.1. Sorgenti del rischio

Il rumore è un agente fisico pericoloso in quanto potrebbe comportare lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta (**allegato C, D.Lgs. 151/2001**).

L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.

Vige il divieto di esporre al rischio le lavoratrici gestanti (PER ESPOSIZIONI  $L_{ex,8h}$  MAGGIORI DI 80 dBA), e il divieto fino a SETTE mesi dopo il parto per esposizioni  $L_{ex,8h}$  maggiori di 87 db(A).

### 6.3.2. Interessamento al rischio per il personale.

Le categorie professionali che potrebbero risentire di questa tipologia di rischio è quella docente, docente di sostegno, ATA collaboratore scolastico durante la sorveglianza dei locali (rumori dovuti alla presenza di molte persone) e per ATA collaboratore scolastico durante la pulizia con strumenti rumorosi (aspirapolvere).

Tuttavia il rischio per chi opera non è elevato in quanto, l'esposizione delle lavoratrici a tale rumorosità è limitata nel tempo a poche decine di minuti/giorni.

In relazione a questa tipologia di rischio ed alle categorie professionali considerate, **le si ritengono COMPATIBILI** con lo stato di lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento.

## 6.4. Valutazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi

### 6.4.1. Sorgenti del rischio

Con il termine "movimentazione manuale dei carichi" si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi per i lavoratori, tra cui quelli di lesioni dorso-lombari.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio quando:

- il carico è troppo pesante (20 kg è il peso limite in condizioni ideali per le donne, non in stato di gravidanza);
- il carico è ingombrante o difficile da afferrare;
- il carico è instabile o con contenuti soggetti a spostamenti;
- il carico deve essere maneggiato o tenuto a distanza dal tronco o con torsioni o inclinazioni del tronco;
- il carico, per struttura interna e/o consistenza, può ledere il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Lo sforzo fisico, invece, può presentare un rischio se:

- è eccessivo;
- può essere effettuato solo con torsione del tronco;
- comporta movimenti bruschi del carico;
- è da effettuarsi in posizioni instabili.

Dal punto di vista delle caratteristiche degli ambienti di lavoro, questi possono aumentare le possibilità di rischio nei seguenti casi:

- spazi liberi ristretti per svolgimento di attività;
- pavimenti ineguali con rischi di inciampo e scivolamento;
- movimentazione di carichi in posizioni scomode;
- dislivelli del pavimento e del piano di lavoro che implicano la manipolazione del carico a diversi livelli;
- instabilità del pavimento e dei punti di appoggio;
- temperatura, umidità e circolazione d'aria inadeguate allo sforzo.

L'attività di movimentazione manuale dei carichi può comportare un rischio quando implica una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi prolungati o frequenti che sollecitano la colonna vertebrale;
- periodi di recupero fisiologico o di riposo insufficienti;
- grandi distanze di sollevamento o di trasporto;
- ritmi di lavoro non modulati dal lavoratore.

Fattori individuali di rischio per la lavoratrice madre sono invece dovuti a:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

#### 6.4.2. Interessamento per il personale.

Il D.Lgs. 151/01, sulla tutela delle lavoratrici madri, stabilisce che le donne in gestazione non devono essere adibite al trasporto e sollevamento dei pesi.

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	VALUTAZIONE
1.	Docente	Compatibile per entrambe le fasi con la prescrizione di non sollevare alcun tipo di carico.
2.	Docente di sostegno	Compatibile nella fase di allattamento; <b>non</b> in quella di gravidanza in quanto l'assistenza agli alunni diversamente abili potrebbe comportare il sollevamento.
3.	ATA – Collaboratore Scolastico	Compatibile nella fase di allattamento; <b>non</b> in quella di gravidanza in quanto durante le attività di pulizia si deve movimentare materiale.
4.	ATA – Assistente amministrativo	Compatibile per entrambe le fasi con la prescrizione di non sollevare alcun tipo di carico.

## 6.5. Rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici

### 6.5.1. Sorgenti del rischio

Con il termine di agenti biologici si definisce qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato (ad esempio gli antibiotici), coltura cellulare che essendo parassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazioni.

Il Titolo X del Decreto Legislativo n° 81/08 si applica a tutte le attività che possono comportare rischio di esposizione ad agenti biologici sia quelle con uso deliberato di microrganismi che quelle con rischio potenziale di esposizione.

**Si determina una condizione di rischio potenziale di esposizione ad agenti biologici** quando questa si manifesta in modo occasionale ad esempio per infortunio, pur non essendoci un'induzione deliberata di microrganismi nel ciclo lavorativo (es. aule che non eseguono indagini di microbiologia, struttura sanitaria ambulatoriale ed ospedaliera, studi dentistici, scuole,...).

Il decreto 81/08 suddivide i microrganismi in 4 gruppi in base alle caratteristiche di:

- **Infettività:** capacità di sopravvivenza alle difese dell'ospite e di moltiplicarsi in esso;
- **Patogenicità:** capacità di dare malattia a seguito di infezione;
- **Trasmisibilità:** capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto;
- **Neutralizzabilità:** disponibilità di misure profilattiche per prevenire la malattia (es. vaccini) o di misure terapeutiche per la sua cura.

In alcuni casi vengono considerati anche le proprietà allergiche e tossinogeniche.

I microrganismi vengono quindi suddivisi in 4 classi di pericolosità crescente: scarsamente patogeni, patogeni, altamente patogeni, altamente patogeni ed infettanti.

A seconda della classificazione vi sono delle specifiche indicazioni sulle misure di contenimento (accesso alle zone di lavoro, trattamento dell'aria, procedure per trattamento rifiuti, mezzi di protezione personale, igieniche ecc.).

L'assorbimento di agenti biologici da parte dell'organismo può avvenire per:

- inalazione (via polmonare);
- assorbimento cutaneo (ad esempio per puntura di ago durante una iniezione);
- ingestione (via orale).

**In base a quanto detto sopra, l'uso sistematico di DPI in dotazione, può non essere sufficiente a fermare l'assorbimento dell'agente biologico.**

### 6.5.2. Interessamento al rischio per il personale

In generale, in caso di pandemie umane, in presenza di protocolli efficaci, questi verranno applicati, viceversa, ai sensi del principio di cautela, per tutta la durata dell'epidemia, tutte le mansioni che prevedono un contatto con gli alunni avranno una **INCOMPATIBILITA'** con la fase di gestazione e di allattamento (fino a sette mesi dopo il parto).

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	VALUTAZIONE
1.	Docente	Compatibile sia per la fase di gravidanza che per quella di allattamento.
2.	Docente di sostegno	Compatibile sia per la fase di gravidanza che per quella di allattamento.
3.	ATA – Collaboratore Scolastico	Non compatibile.
4.	ATA – Assistente amministrativo	Compatibile sia per la fase di gravidanza che per quella di allattamento.

L'entità del rischio è in funzione del tipo di agente; si ritiene che sia necessaria una buona profilassi per tutte le lavoratrici che vengono a contatto con i bimbi (siano esse insegnanti che ausiliarie) al fine di non incorrere in malattie durante la gestazione o il periodo di allattamento.

## 6.6. Rischio connesso all'esposizione ad agenti chimici

### 6.6.1. Sorgenti del rischio

Le principali classi di sostanze pericolose presenti sono:

- prodotti per la pulizia
- prodotti chimici utilizzati nel laboratorio di scienza

### 6.6.2. Interessamento al rischio per il personale

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	VALUTAZIONE
1.	Docente	Compatibile per entrambe le fasi, se non si entra a contatto con prodotti chimici (detergenti o sostanze di laboratorio). Perciò divieto assoluto di utilizzare prodotti chimici presso l'aula di scienze.
2.	Docente di sostegno	Compatibile per entrambe le fasi, se non si entra a contatto con prodotti chimici (detergenti o sostanze di laboratorio).
3.	ATA – Collaboratore Scolastico	Non compatibile in quanto utilizza i prodotti chimici per la detergenza.
4.	ATA – Assistente amministrativo	Compatibile per entrambe le fasi, se non si entra a contatto con prodotti chimici.

## **6.7. Valutazione del rischio legato all'uso di attrezzature munite di videoterminali**

### **6.7.1. Sorgenti del rischio**

I lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali (VDT) sono soggetti ai seguenti rischi per la salute e la sicurezza:

- presenza di VDT non a norma;
- presenza di postazioni di lavoro VDT non a norma;
- presenza di cavi di alimentazione e di cavi di collegamento dei personal computer sparsi sul pavimento.

Le postazioni VDT ed i VDT stessi non a norma generano le seguenti tipologie di rischio:

#### **1) Fatica visiva**

La sindrome da affaticamento visivo (astenopia) si può manifestare con lacrimazione, bruciore, senso di corpo estraneo nell'occhio, fastidio alla luce, stanchezza alla lettura.

Le cause principali di questi disturbi possono essere ricercate nell'illuminazione sfavorevole del posto di lavoro (eccessiva o scarsa illuminazione, presenza di riflessi), nell'uso di schermi non idonei sotto il profilo ergoanamologico (per la luminosità, il contrasto, le dimensioni e la definizione dei caratteri dello schermo, lo sfarfallamento, ecc.), nei difetti di vista non corretti o corretti male, o in altre condizioni ambientali (fumo di sigaretta, impianto di condizionamento poco efficiente, aria troppo secca, affollamento di fotocopiatrici in locali non aerati).

#### **2) Disturbi muscolo scheletrici**

Si manifestano con rigidità, indolenzimento, dolore al collo, alla schiena, alle spalle ed alle mani.

Le cause principali sono da ricercarsi nella inadeguata disposizione degli arredi e del VDT, nell'uso prolungato del mouse o nell'uso di sedie non ergonomiche.

#### **3) Stress**

La reazione psicologica ad un dato compito lavorativo dipende anche dalla personalità del soggetto: lo stesso tipo di mansione può risultare soddisfacente o noioso per persone diverse.

I principali fattori all'origine dello stress possono essere ricercati in:

- rapporto con la "macchina" (troppo difficile da usare per le conoscenze dell'addetto, malfunzionamenti con perdita di dati, ecc.);
- contenuto della mansione (ripetitivo, arido oppure troppo complesso);
- carico di lavoro;
- rapporti con i colleghi di lavoro;
- fattori ambientali.

La presenza di cavi di alimentazione riposti in maniera non ordinata genera invece le seguenti tipologie di rischio:

- inciampo, per chi dovesse transitare nelle vicinanze, con conseguente rischio di lesioni personali o di danneggiamento di cose;
- contatto del mezzo detergente utilizzato per la pulizia dei pavimenti (acqua mista a tensioattivi di vario genere) con elementi in tensione, con conseguente rischio di folgorazione del personale addetto alle pulizie.

Per la valutazione dei rischi connessi all'uso di attrezzature munite di videoterminali sono stati applicati i seguenti criteri:

Esistenza di norme specifiche che regolano il comportamento in relazione al rischio. In relazione al comportamento da tenere in merito al rischio derivante dall'uso di attrezzature munite di videoterminali, si fa riferimento a quanto riportato nel Titolo VII CAPO 1 del, D.lgs. 81/08 e nell'Allegato XXXIV dello stesso decreto. Risultano soggetti alla normativa specifica in vigore i lavoratori che operano al VDT "il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175" (art. 173, D.lgs. 81/08).

### **6.7.2. Interessamento al rischio per il personale**

Si deve intendere esposto al rischio legato all'uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Sono da considerare videoterminalisti gli operatori che svolgono la mansione di **ATA Assistente Amministrativo**.

La tipologia del rischio e le modalità di operare, sono comunque tali da far ritenere **COMPATIBILE** tale rischio con la fase di gestazione e/o allattamento.

Tuttavia si prescrive di osservare delle pause dalla propria attività lavorativa, in modo tale che vi possa essere alternanza fra la posizione statica seduta e quella eretta. Le pause fisiologiche a cui il lavoratore ha comunque diritto sono nella ragione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale; queste ultime, sono ritenute sufficienti purché rispettate.

## 6.8. Stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro

Lo stesso D.Lgs. 151/2001 (allegato A, punto G) stabilisce che: le categorie professionali che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, sono da ritenersi **incompatibili** nel periodo della gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

### 6.8.1. Interessamento al rischio per il personale

Sono **incompatibili** con lo stato di gravidanza tutte le categorie esposte a questa tipologia di rischio, e che non possano usufruire di arredi quali sedie e/o sgabelli, evitando così, in relazione alle necessità della mansione svolta, lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro.

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	VALUTAZIONE
5.	Docente	L'attività prevede di assumere posizioni erette prolungate, nel complessivo anche superiori a metà dell'orario di lavoro. L'attività deve essere gestita con pause e in posizioni adeguate.
6.	Docente di sostegno	L'attività prevede di assumere posizioni erette prolungate, nel complessivo anche superiori a metà dell'orario di lavoro. L'attività deve essere gestita con pause e in posizioni adeguate.
7.	ATA – Collaboratore Scolastico	L'attività prevede di assumere posizioni erette prolungate, nel complessivo anche superiori a metà dell'orario di lavoro.
8.	ATA – Assistente amministrativo	L'attività non prevede lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro. Pertanto si ritiene <b>COMPATIBILE</b> la mansione con lo stato di gestazione.

## 6.9. Lavoro notturno

### 6.9.1. Sorgenti del rischio

Ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 151-01, si ha che:

- E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
  - c) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  - d) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
- Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

### 6.9.2. Interessamento al rischio per il personale

Sono **incompatibili** con lo stato di gestazione e/o gravidanza tutte le categorie professionali della Società Servizi Socioculturali esposte a questa tipologia di rischio.

Non sono presenti attività di lavoro notturno.



## 7. ADEMPIMENTI NORMATIVI

Le misure di carattere organizzativo previste dalla legislazione in materia sono :

1. Evitare l'esposizione al rischio, eventualmente modificando le condizioni o l'orario di lavoro
2. Se la misura di cui al punto precedente non è possibile, si applica quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 151/01 "3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto. 4. La lavoratrice e', altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 13](#) della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

(D.Lgs. 151/01 ) L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 7.

**Qualora non si possibile ridurre l'esposizione ai rischi presenti agendo su forme di tipo organizzativo e sull'orario di lavoro, la misura da adottare è quella di collocare anticipatamente a riposo le lavoratrici gestanti che abbiano un'attività professionale risultata incompatibile con il loro stato.**

*In merito a quanto citato in precedenza bisogna ricordare come, l'assegnazione delle lavoratrici nelle rispettive mansioni avvenga in base alle capacità professionali dell'addetta. Pertanto, risulta arduo adibire mansioni "salubri" (ovvero, prive di incompatibilità) un'addetta quando vi è la mancanza dei requisiti professionali necessari allo svolgimento di quella mansione.*

## 8. CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE

A seguito delle valutazioni effettuate nei paragrafi precedenti, si può concludere che alcune mansioni risultano essere **incompatibili** per quanto riguarda:

- **A** : Le lavoratrici gestanti: PERIODO DI GRAVIDANZA
- **B** : Le lavoratrici in periodo di allattamento: FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.

In seguito è indicata per esteso, la tabella delle incompatibilità in relazione alle categorie professionali individuate:

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	MATRICE DEI RISCHI							INCOMPATIBILITA'	
		COLPI, VIBRAZIONI MECCANICHE, MOVIMENTI IMPROVVISI, POSTURE INCONGRUE, LAVORO SU SCALE	RADIAZIONI NON IONIZZANTI	RUMORE	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	AGENTI BIOLOGICI	AGENTI CHIMICI	VIDEOTERMINALI		STAZIONAMENTO IN PIEDI PER PIU' DI META' DELL'ORARIO DI LAVORO
1.	Docente							X		
2.	Docente di sostegno	X			X			X		
3.	ATA – Collaboratore Scolastico				X	X	X	X		A-B
4.	ATA – Assistente amministrativo							X		

## 9. ALLEGATO : CIRCOLARE INFORMATIVA

### CIRCOLARE INFORMATIVA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI MADRI SECONDO IL D.Lgs. 151/01

Con la presente si informano le lavoratrici su quanto segue:

Il decreto legislativo n. **151** del **26/03/2001** disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici connesse alla maternità: condizione di gravidanza, fase di puerperio ed allattamento (fino al settimo mese di età del bambino).

Tale decreto, all'art. 7 riporta quali sono i lavori vietati alla lavoratrice in stato di gravidanza o in fase di allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto). Specificatamente:

"1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, di cui si riportano alcune voci:

A) Quelli indicati nella tabella allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303](#), per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

B) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi,: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

C) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

D) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

E) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco sotto riportato:

#### A. Lavoratrici gestanti .

1. Agenti: ...

a) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

b) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. ...

#### B. Lavoratrici in periodo successivo al parto.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. ...

b) agenti biologici: come, ad esempio, i virus tipici delle malattie infantili come ROSOLIA, QUINTA MALATTIA (MEGALOERITEMA), PERTOSSE, e altre infezioni virali e/o batteriche.

3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto, qualora vi sia la possibilità di trasferirla ad altre mansioni.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale ...

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro ..."

Alla luce di quanto sopra, si informa che è stata effettuata la valutazione dei rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza e in fase di allattamento secondo il decreto legislativo 151/01, e si è concluso che alcune mansioni risultano essere incompatibili per quanto riguarda:

- **A** : Le lavoratrici gestanti: PERIODO DI GRAVIDANZA
- **B** : Le lavoratrici in periodo di allattamento: FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.

In seguito è indicata per esteso, la tabella delle incompatibilità in relazione alle categorie professionali individuate:

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	MATRICE DEI RISCHI							INCOMPATIBILITA'		
		COLPI, VIBRAZIONI MECCANICHE, MOVIMENTI IMPROVVISI, POSTURE INCONGRUE, LAVORO SU SCALE	RADIAZIONI NON IONIZZANTI	RUMORE	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	AGENTI BIOLOGICI	AGENTI CHIMICI	AGENTI CHIMICI		VIDEOTERMINALI	STAZIONAMENTO IN PIEDI PER PIU' DI META' DELL'ORARIO DI LAVORO
1.	Docente								X		
2.	Docente di sostegno	X			X				X		
3.	ATA – Collaboratore Scolastico				X	X	X		X		A-B
4.	ATA – Assistente amministrativo							X			

**Al fine di usufruire delle tutele previste dalla normativa, si invitano le lavoratrici ad informare quanto prima il datore di lavoro del proprio stato mediante certificato medico rilasciato da un medico ginecologo.**

Si rende noto che il protocollo deve essere obbligatoriamente seguito: bisogna astenersi dalle attività ritenute incompatibili con lo stato di gravidanza ed in fase di allattamento (ad esempio la movimentazione dei pesi, posizioni sedute prolungate, stazionamento eretto per più della metà dell'orario di lavoro, esposizione ad agenti biologici e/o chimici pericolosi).

**Si raccomanda altresì, di comunicare eventuali deficienze immunitarie che possano comportare rischio da esposizione agenti biologici.**

La presente informativa viene notificata a tutte le lavoratrici in servizio presso la cooperativa.

Sarà cura del datore di lavoro, notificare la presente al personale femminile assunto, compreso quello con contratto a tempo determinato, anche in sostituzione di altro personale assente, chiedendo copia sottoscritta da conservare nel fascicolo personale.

IL DATORE DI LAVORO

## Ricevuta di avvenuta consegna norme antinfortunistiche lavoratrici madri

La sottoscritta \_\_\_\_\_ in servizio  
presso la \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_  
con contratto a tempo determinato/indeterminato

### DICHIARA

Di aver ricevuto copia della circolare informativa relativa alla valutazione del rischio per le lavoratrici madri secondo il D.Lgs. 151/2001 artt. 7 e 37, D.Lgs. 81/08, nonché quanto stabilito in modo specifico nella pianificazione della sicurezza.

La sottoscritta si impegna:

- ad un'attenta lettura di tali norme
- a richiedere chiarimenti in caso di necessità
- a ritenere tali disposizioni come inderogabili
- ad impegnarsi perché anche gli altri le considerino tali

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)